



Consiglio Comunale Deliberazione N° 59 del 23/07/2021

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021- ULTERIORE INTERVENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE PANDEMICA DA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno**, e questo giorno **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **21:15** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14/07/2021 - Prot. 14314, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO		X
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA	X		14	INGENITO PAOLO		X
6	BRANDANI ERICA		X	15	BAGNAI DANIELE	X	
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE	X	
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA	X	
9	MARZI ELENA		X				

13

4

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : BERTELLI DANIELE, BAGNAI DANIELE, MADIA GIUSEPPE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "TARIFFE TARI 2021- ULTERIORE INTERVENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE PANDEMICA DA COVID-19.

"a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- o il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- o l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"

Rilevato che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Visto che è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 22/04/2021, n. 52, fino al 31/07/2021;

Considerato che sono state emanate numerose disposizioni in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;

Richiamato l'art. 6 del D.L. 25/5/2021 n. 73 c.d. "Decreto sostegni bis" con il quale sono state stanziare risorse al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle predette categorie economiche.

Richiamata a tutti gli effetti la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/06/2021 con la quale si introducono, utilizzando i fondi di cui al predetto decreto, una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi pandemica da Covid-19;

Viste le note di lettura IFEL e accertato che l'intervento trova conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021, stante il richiamo del Legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli Enti Locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

Ritenuto necessario, inoltre, adottare ulteriori misure di contenimento degli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo alle attività che pur non avendo subito chiusure e non rientrando nelle categorie inserite nella deliberazione sopra richiamata, hanno registrato una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento, così come definito e regolamentato dall'articolo 1 del D.L. 41/2021 e/o articolo 1 del D.L. 73/2021 e abbiano, pertanto: presentato domanda e ottenuto il contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, e/o presentato la domanda ai sensi dell'art. 1 del D.L. 73/2021;

Ritenuto di intervenire a favore delle attività su menzionate con una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa TARI 2021,

Ritenuto altresì opportuno, condizionare l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

Dato atto che:

- gli interventi necessari all'applicazione della tariffazione e degli interventi come determinati nell'ambito della presente deliberazione saranno finanziate successivamente alla quantificazione del costo sulla base delle domande presentate dagli aventi diritto e fissando un intervento massimo di € 50.000,00;
- la somma necessaria all'intervento sarà finanziata utilizzando le risorse presenti nell'avanzo d'amministrazione 2020;
- qualora la somma di cui sopra non si rilevi sufficiente a coprire tutte le richieste le agevolazioni saranno rapportate ad una percentuale inferiore al 30% della parte variabile della tariffa TARI fino a esaurimento dei fondi stanziati;

Dato atto che le attività interessate, al fine di una tempestiva applicazione della riduzione già nella bollettazione del 2021, dovranno presentare apposita autocertificazione al Comune, comprovante i requisiti di ottenimento del contributo, entro e non oltre il 15/09/2021, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente.;

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL;

- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha stabilito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'art. 2 comma 4 del D.L. 30 giugno 2021 n. 99 proroga ulteriormente la data di approvazione delle tariffe TARI al 31/07/2021;
- che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”*;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2021, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

VISTI rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

propone:

1. di stabilire la riduzione del 30 per cento della parte variabile della Tariffa TARI 2021 per le utenze non domestiche che pur non avendo subito chiusure e non rientrando nelle categorie inserite nella deliberazione C.C. n. 47 del 30/06/2021, richiamata come parte integrante e sostanziale, hanno registrato una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del D.L. 41/2021 e/o articolo 1 del D.L. 73/2021 e abbiano e abbiano, pertanto: presentato domanda e ottenuto il contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, e/o presentato la domanda ai sensi dell'art. 1 del D.L. 73/2021;
2. di dare atto che l'ottenimento della riduzione TARI sopra indicata sarà condizionata, alla presenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della

concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;

- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

3. ai fini dell'applicazione della riduzione già nella bollettazione 2021 tali utenze non domestiche dovranno presentare apposita autocertificazione al Comune, comprovante i requisiti di ottenimento del contributo, entro e non oltre il 15/09/2021, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente.

4. Di dare atto che gli interventi necessari all'applicazione della tariffazione e degli interventi come determinati nell'ambito della presente deliberazione saranno finanziate successivamente alla quantificazione del costo sulla base delle domande presentate dagli aventi diritto e fissando un intervento massimo di € 50.000,00, la somma necessaria all'intervento sarà finanziata utilizzando le risorse presenti nell'avanzo d'amministrazione 2020. Qualora la somma di cui sopra non si rilevi sufficiente a coprire tutte le richieste le agevolazioni saranno rapportate ad una percentuale inferiore al 30% della parte variabile della tariffa TARI fino a esaurimento dei fondi stanziati;

5. di dare altresì atto che sarà provveduto con successivo atto ad apportare al bilancio 2021 le necessarie variazioni sulla base della quantificazione del costo definitivo dell'intervento;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica

7. Di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse.>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito:

- il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 9

Contrari n. 4 (Montelupo è partecipazione, Monteluponelcuore)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE;

2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al TAR;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Zaccara